

N. 2020-B

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARPINELLI, CAPONI, DE GUIDI,
ERROI, SEMENZATO, ASCIUTTI e RONCONI**

(V. Stampato n. 2020)

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni) del Senato della Repubblica il 5 marzo 1997*

(V. Stampato Camera n. 3364)

*modificato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e
lavori pubblici) della Camera dei deputati il 3 luglio 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 luglio 1997*

Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per
il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. È autorizzato un contributo straordinario di lire 80 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, ai fini del definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, finalizzando per l'anno 1997 una quota di lire 22 miliardi agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge n. 545 del 1987 e una quota di lire 8 miliardi agli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 e destinando, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, una quota di lire 18,5 miliardi per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge ed una quota di lire 6,5 miliardi per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la regione Umbria e i comuni di Orvieto e Todi sottoscrivono apposito protocollo di intesa per individuare e definire la proposta di programma degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 545.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi nel triennio 1997-1999, in ragione di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la regione Umbria e i comuni di Orvieto e Todi sottoscrivono apposito protocollo di intesa per individuare e definire **il quadro conclusivo degli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica nonchè degli interventi di restauro sui beni artistici e culturali, con priorità al completamento degli interventi avviati.**

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1997 del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

